

PREMESSO

- che con decreto del è stato approvato lo schema tipo di Convenzione, onerosa per il Concessionario, diretta ad affidare le attività specificate nell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n.30, relative ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa;
- che con decreto ministeriale 23 dicembre 1992, sono state definite le organizzazioni dei Dipartimenti;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, n.287 sono stati regolamentati gli uffici ed il personale del Ministero delle finanze;
- che con decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, sono state razionalizzate le organizzazioni delle Amministrazioni pubbliche ed è stata revisionata la disciplina in materia di pubblico impiego;
- che il Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio - con circolari n.148/T del 10 agosto 1994 e n.238/T del 12 settembre 1995, ha impartito proprie disposizioni in conformità alla legge 24 novembre 1981, n.689, recante "modifiche al sistema penale", al decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1982, n.571, recante "norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, concernente modifiche al sistema penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante il "nuovo codice della strada";
- che con il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237, e successive modificazioni, è stata disposta la soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle Entrate e dal Dipartimento del Territorio con effetto dal 1° gennaio 1998;
- che il Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio, in applicazione delle norme recate dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, ha individuato, tramite pubblico incanto, svoltosi il _____, giusta bando di gara pubblicato su _____, il Concessionario al quale affidare le attività di gestione specificate nell'oggetto della presente Convenzione;

- che il Consiglio di Stato - sez. III nell'adunanza del 4 dicembre 1998, si è pronunciato in ordine allo schema di Convenzione predisposto ai sensi dell'articolo 6 della citata legge del 28 febbraio 1997, n.30;
- che il Concessionario provvederà al versamento delle spese contrattuali e di registrazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge del 28 febbraio 1997, n. 30.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(oggetto della convenzione)

1. Quanto indicato in premessa, unitamente agli allegati e agli atti menzionati nella presente convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Il Ministero delle finanze - Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio, affida al Concessionario la gestione delle attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa, giacenti in tutti i depositi giudiziari del territorio nazionale.

3. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 2 è disciplinato, oltre che dalla presente Convenzione, dalle specifiche riportate nell'allegato A, come integrato dal documento tecnico predisposto dal Concessionario ai sensi del successivo articolo 2.

Articolo 2

(acquisizione e gestione informatica dei dati)

1. Il Concessionario gestisce tutte le pratiche relative a beni mobili iscritti in pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa, avvalendosi di un proprio sistema informatico ed a tal fine si impegna:

- a) a provvedere all'acquisizione ed alla gestione informatica dei dati, previsti nell'allegato A, relativi ai beni mobili sottoposti a confisca definitiva;
- b) contestualmente alla acquisizione dei dati relativi alla confisca definitiva del mezzo, a predisporre ed acquisire una scheda tecnico-descrittiva, con i contenuti di cui all'allegato A, che comprovi l'effettivo stato d'uso del bene al momento della consegna in custodia; i dati acquisiti sono resi consultabili, con le modalità di cui al successivo punto d), entro 30 giorni dalla messa a disposizione dei documenti da parte delle Direzioni Compartimentali;
- c) ad acquisire d'intesa con le Direzioni Compartimentali del Territorio i dati, previsti nell'allegato A, relativi ai mezzi confiscati e giacenti in deposito alla data della sottoscrizione della presente Convenzione, ed a renderli consultabili entro 180 giorni dalla messa a disposizione dei documenti da parte delle Direzioni Compartimentali. Per tali beni il Concessionario non è tenuto alla predisposizione ed acquisizione della scheda tecnico descrittiva di cui al punto b);
- d) a realizzare un proprio sistema informativo ed a mettere a disposizione, in via esclusiva, degli uffici provinciali, delle Direzioni Compartimentali del Dipartimento del Territorio e della Direzione Centrale del Demanio tutti i dati relativi ai beni mobili sottoposti a confisca definitiva su sito internet, opportunamente protetto in conformità alle misure previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
- e) ad addestrare il personale dell'Amministrazione che dovrà essere impiegato nell'utilizzo del sistema informatico realizzato nell'ambito della presente Convenzione, entro 30 giorni dall'attivazione dello stesso;
- f) ad apportare le opportune modifiche "hardware" e "software" al sistema informativo oggetto del presente Atto al fine di consentire l'integrazione con l'analogo sistema informativo per la gestione dei veicoli sequestrati e confiscati che il Ministero dell'interno ha in via di realizzazione, in modo da permettere, in futuro, l'acquisizione direttamente dal predetto Dicastero delle informazioni inerenti i veicoli confiscati e la reciproca visibilità delle relative basi dati; la suddetta integrazione dovrà essere realizzata entro 120 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione;
- g) a produrre, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, elaborazioni statistiche e/o informazioni analitiche sui dati acquisiti, anche su supporto informatico;

- h) a realizzare le attività di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) in conformità ad un documento tecnico che dovrà predisporre sulla base delle macro funzioni, delle caratteristiche generali dei dati, dei flussi e dei collegamenti riportati nell'allegato A; l'Amministrazione si riserva di approvare il suddetto documento contenente le proposte e l'analisi tecnica sull'organizzazione e sui contenuti della base dati e sulle altre componenti applicative e di rete della realizzazione e di verificare inoltre la rispondenza di quanto realizzato a quanto approvato in via preventiva;
- i) il Concessionario provvede a proprie spese ad apportare, non appena se ne manifesti l'esigenza normativa e funzionale, adeguamenti del "software" e "dell'hardware" entro i termini che di volta in volta saranno stabiliti dall'Amministrazione. Al termine della concessione, o in caso di revoca di essa, il Concessionario s'impegna inoltre a mettere a disposizione della Direzione Centrale del Demanio la base dati unitamente alle relative specifiche tecniche e a restituire il materiale documentale afferente i beni oggetto della concessione;
- j) il Concessionario provvederà, contestualmente alla predisposizione della scheda tecnico descrittiva di cui al punto b), a comunicare alla Direzione Compartimentale del Territorio competente la disponibilità di veicoli rispondenti alle caratteristiche individuate e comunicate semestralmente dalla medesima, al fine della diretta utilizzazione dei veicoli da parte della Pubblica Amministrazione per i propri fini istituzionali; entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione l'Amministrazione dovrà far conoscere la propria volontà di acquisire i veicoli in essa riportati. Il Concessionario potrà procedere alla vendita o rottamazione di veicoli aventi valore storico e collezionistico, desumibile anche dalle riviste specializzate nel settore, solo dopo formale autorizzazione da parte della Direzione Compartimentale del Territorio competente;
- k) per tutta la durata della concessione il Concessionario garantisce il servizio nei giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ed è obbligato ad intervenire per il ripristino delle funzionalità e dei dati correnti entro 24 ore dalla chiamata, anche telefonica, dell'ufficio interessato;
- l) Il Concessionario si impegna a non fornire a soggetti esterni all'Amministrazione finanziaria i dati contenuti nell'archivio telematico dal medesimo gestiti.

Articolo 3

(deposito beni confiscati)

1. Il Concessionario mette a disposizione uno o più centri di raccolta nelle aree di competenza di ogni Sezione Staccata del Demanio o Ufficio Unico del Territorio dove far confluire tutti i beni mobili per i quali è tenuto allo svolgimento delle attività della presente convenzione.

2. Il trasferimento dei beni confiscati, dal luogo in cui sono custoditi al momento del provvedimento definitivo di confisca ai centri di raccolta, avviene previo assenso della Direzione Compartimentale del Territorio competente espresso sulla base di certificazione comprovante l' idoneità del sito e sulla base dell'elenco descrittivo dei beni da trasferire.

3. I centri di raccolta debbono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) area adibita a depositaria con superficie congrua, non inferiore al contenimento di n.100 autoveicoli, idoneamente sistemati, opportunamente recintata fino ad una altezza di m.2,50, protetta ed illuminata da un'altezza non inferiore a m.5;
- b) idoneità tecnica ai fini della prevenzione incendi;
- c) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro il danneggiamento, il furto e l'incendio;
- d) capacità di prelievo e trasferimento dei veicoli in questione con propri mezzi muniti di polizza di rischio di esercizio;
- e) dichiarazione se l'area è di proprietà, in affitto o in concessione con indicazione dell'ente proprietario;
- f) relazione di un tecnico qualificato, iscritto all'albo professionale, corredata dalla planimetria in scala 1:1500 in cui viene evidenziato:
 - 1) destinazione dell'area ove è ubicata la depositaria, come risulta dal piano regolatore, con le vie di accesso e di esodo;
 - 2) esistenza di vincoli gravanti sull'area (paesaggistici, archeologici, idrici, ecc.) con indicazione dell'esistenza di eventuali autorizzazioni in deroga;
 - 3) abusività o meno di eventuali manufatti esistenti sull'area adibita a deposito (in caso di abusività andranno indicati gli estremi della eventuale domanda di condono edilizio);

- g) separazione netta dell'area (con idonea recinzione o altro) da altra eventuale area appartenente allo stesso soggetto e destinato all'esercizio di altre attività;
- h) caratteristiche della depositaria (area scoperta (mq.), area coperta (mq.), locale chiuso (mq.);
- i) certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai fini della prevenzione incendi;
- j) autorizzazione di agibilità rilasciata dal Comune;
- k) attuazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Articolo 4

(vendita dei beni confiscati)

1. Il Concessionario effettua la vendita dei beni confiscati in nome e per conto dell'Amministrazione finanziaria, con l'intervento di un funzionario delegato dalla stessa, che ne accerta la regolarità.

2. L'alienazione può avvenire nelle forme del pubblico incanto, o della licitazione privata.

3. Fermo restando che la vendita deve avvenire sulla base di valutazioni ricavate dalle quotazioni di mercato desumibili da pubblicazioni specializzate e previo esperimento di adeguate forme di pubblicità, è facoltà del Concessionario procedere alla vendita dei beni mobili confiscati a lotti o singolarmente.

Articolo 5

(valutazione per la vendita)

1. Se alla data della vendita il valore del veicolo, in base alla media ponderale e comparata del valore riportato sulle riviste specializzate nel settore, risulta superiore a £. 10.000.000 (Euro 5149,25), il Concessionario richiede agli Uffici Tecnici Erariali competenti il parere di congruità sulla valutazione, che dovrà essere reso entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Se il

veicolo non è attualmente stimato si ritiene valida l'ultima quotazione, decurtata del 5% per ciascun anno antecedente.

2. Per le navi e gli aeromobili, il Concessionario, prima della vendita, chiede il parere di congruità agli Uffici Tecnici Erariali. Questi ultimi debbono esprimersi entro i successivi venti giorni. Trascorso tale periodo si intende confermato e congruo il prezzo base indicato dal Concessionario, risultante da perizia redatta a sua cura e spese.

Articolo 6

(procedure particolari di alienazione veicoli)

1. La vendita dei veicoli può avvenire per il ripristino in circolazione o, fatta eccezione per il caso previsto al successivo articolo 7, per la rottamazione.

2. Nel caso di vendita per ripristino in circolazione, il Concessionario prima della consegna del veicolo all'acquirente, da effettuarsi entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto di vendita e il pagamento del prezzo, deve prelevare le targhe, consegnarle al Pubblico Registro Automobilistico competente per la radiazione della targa del veicolo e richiedere all'acquirente, nei successivi trenta giorni, copia conforme della nuova iscrizione e nuova immatricolazione del veicolo.

3. L'acquirente, contemporaneamente alla consegna del veicolo, deposita copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile automobilistica con validità di almeno sei mesi.

4. L'acquirente che esercita l'attività di venditore di autoveicoli ritira dal centro di raccolta il veicolo, utilizzando la targa di prova autorizzata o un mezzo di autotrasporto; è inoltre esonerato dal pagamento delle spese di custodia, che rimangono a carico del Concessionario. Nel contratto sottoscritto tra il Concessionario e l'acquirente deve essere inserita la clausola con cui si prevede che nel caso l'acquirente non adempia nel termine, non inferiore a trenta giorni, prefissato dal Concessionario, al deposito dei documenti richiesti, il 30% del prezzo già versato è trattenuto dall'Amministrazione finanziaria a titolo di penale.

5. Nel caso di vendita per rottamazione alla valutazione del prezzo di vendita si applicano le disposizioni del precedente articolo 5, comma 2. L'avvenuta demolizione è attestata da documentazione rilasciata da soggetto giuridico abilitato a tale attività, come disposto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni; la suddetta

documentazione sarà trasmessa, a cura del Concessionario e a spese dell'acquirente, all'Amministrazione finanziaria ed al Pubblico Registro Automobilistico.

6. Il Concessionario trasmette trimestralmente all'Amministrazione finanziaria un elenco dei veicoli ripristinati in circolazione ed un elenco di quelli avviati a rottamazione, specificando l'importo ricavato.

Articolo 7

(rottamazione dei beni confiscati)

1. Il Concessionario si impegna ad acquistare tutti i beni sottoposti a confisca da avviare alla rottamazione giacenti presso i depositi. Tali beni saranno indicati dall'ufficio periferico del Dipartimento del Territorio competente. Per le navi e gli aeromobili suscettibili di rottamazione la valutazione è effettuata secondo le modalità di cui al precedente articolo 5 comma 2.

2. Il Concessionario si impegna inoltre ad effettuare a proprie spese:

- a) il trasporto dei veicoli dal deposito in cui si trovano al luogo di rottamazione;
- b) la rottamazione dei veicoli e lo smaltimento del materiale inquinante con il rilascio di relativa documentazione;
- c) il pagamento all'Amministrazione finanziaria del valore del rottame secondo le quotazioni correnti di mercato per ciascun autoveicolo sulla base del listino della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- d) tutti gli adempimenti di legge concernenti la radiazione dei veicoli dal Pubblico Registro Automobilistico.

3. il pagamento del corrispettivo, da effettuarsi mediante versamento, sul capitolo 2650, capo VII°, dello stato di previsione delle entrate del Ministero delle finanze – Dipartimento del Territorio, o quello corrispondente che sarà indicato dall'Amministrazione finanziaria, avviene con le seguenti modalità:

- a) quanto al 50% del valore dei veicoli indicati nell'elenco fornito dall'ufficio, prima dell'inizio delle operazioni di ritiro;
- b) quanto al conguaglio, entro il trentesimo giorno dall'inizio delle operazioni di ritiro con consuntivo verificato e confermato da un funzionario o delegato dell'ufficio del Territorio competente.

4. E' fatto divieto al Concessionario di esercitare attività di rivendita dei veicoli o di gestire centri di rottamazione o di avere partecipazioni in società di rivendita di autoveicoli e/o di centri di rottamazione, in qualsiasi forma diretta o indiretta. L'inosservanza del divieto è causa di revoca della concessione.

Articolo 8

(disposizioni particolari per la rottamazione dei veicoli)

1. Il prezzo di acquisto dei veicoli da avviare alla rottamazione è stabilito in base alla quotazione di rottame dei ferri vecchi leggeri, elaborata dalla Camera di Commercio ed aggiornata mensilmente. A tal fine i veicoli sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) completi;
- b) incompleti, cioè privi di motore o di ruote o di portiere o di altre parti rilevanti del veicolo;
- c) bruciati;
- d) veicoli a due o tre ruote;
- e) roulottes ed altri veicoli non riciclabili.

2. Il peso dei veicoli, viene forfettariamente stabilito in:

- a) Kg.700 per i veicoli completi;
- b) Kg.500 per i veicoli incompleti;
- c) Kg. 50 per i veicoli bruciati;
- d) Kg. 50 per i veicoli a due o tre ruote targati, salvo eventuale migliore valutazione tecnica, se richiesta dal Concessionario;
- e) Kg. 50 per i veicoli non riciclabili.

3. Il Concessionario si impegna ad effettuare la rottamazione esclusivamente presso i centri regolarmente abilitati e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti a tutela dall'inquinamento e degrado dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Concessionario è tenuto a trasmettere alla Direzione Compartimentale e al Pubblico Registro Automobilistico la documentazione attestante l'avvenuta demolizione, rilasciata dal soggetto che vi ha proceduto, nonché la richiesta di radiazione della targa inoltrata al competente Pubblico Registro Automobilistico. Detta documentazione deve essere trasmessa entro novanta

giorni dal ritiro del veicolo dal luogo di deposito. L'inosservanza dell'obbligo di trasmissione è motivo di revoca della concessione.

5. Il Concessionario, al fine di agevolare gli eventuali controlli, si obbliga ad osservare le modalità di segnalazione dello stato di sequestro e successiva confisca del veicolo indicate nell'articolo 222 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.610.

articolo 9

(spese di custodia)

1. Le spese di custodia relativamente ai veicoli sottoposti a confisca e giacenti presso i depositi, che maturano a decorrere dalla data di approvazione della presente Convenzione, sono a carico del Concessionario. Per i veicoli confiscati successivamente alla data di approvazione della presente Convenzione, le spese di custodia sono a carico del Concessionario dalla data dell'avvenuta comunicazione del provvedimento di confisca ad opera dei competenti Uffici finanziari.

Articolo 10

(termini, modalità di pagamento e penalità)

1. Il Concessionario versa al Ministero delle finanze – Dipartimento del Territorio, capitolo 2650 capo VII dello stato di previsione delle entrate, o quello corrispondente che sarà indicato dall'Amministrazione finanziaria, entro cinque giorni dalla riscossione il ricavato della vendita determinato in sede di gara, al netto del compenso pari a % del ricavato stesso.

2. In caso di tardivo versamento della somma dovuta, la Direzione Compartimentale del Territorio competente applica una penale pari al 5% dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo.

Articolo 11

(obblighi di riservatezza)

1. Nella esecuzione della Convenzione il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi di diligenza, di correttezza e di leale collaborazione verso l'Amministrazione, nonché di imparzialità nei confronti dei terzi.

2. L'Amministrazione finanziaria è titolare del trattamento dei dati di cui acquisisce conoscenza per effetto della presente Convenzione e può tuttavia designare il Concessionario quale "responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 675 del 1996. Inoltre vigilerà anche tramite verifiche periodiche sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Il trattamento dei dati effettuato dal Concessionario può riguardare quelli strettamente collegati all'esecuzione della Convenzione, secondo modalità coerenti con tale scopo e con il limite del divieto di divulgazione dei dati fuori dei casi espressamente previsti.

Articolo 12

(potere di controllo e di indirizzo dell'Amministrazione finanziaria)

1. L'Amministrazione delle finanze si riserva il diritto di verificare, nelle forme e nei tempi ritenuti opportuni, anche attraverso riscontri a campione, il puntuale assolvimento da parte del Concessionario di tutti gli obblighi nascenti a suo carico dalla presente Convenzione ed, in particolare, il rispetto dei termini fissati per i diversi adempimenti. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di dare indicazioni, attraverso i suoi organi centrali e periferici, al Concessionario in ordine alle modalità di esecuzione della Convenzione, per fini di coordinamento con l'attività istituzionale direttamente svolta dalla stessa o da altre Amministrazioni dello Stato, che non comportino oneri aggiuntivi per il Concessionario.

Articolo 13**(penali)**

1. L'Amministrazione finanziaria, in relazione ad eventuali inadempienze agli obblighi nascenti dalla presente Convenzione, si riserva la facoltà di applicare una penale da lire 1.000.000 (Euro 514,93) a 10.000.000 (Euro 5149,25) a seconda della gravità dell'inadempienza, senza pregiudizio del risarcimento dei danni che ne possono derivare, e in particolare del rimborso delle spese dovute in conseguenza delle deficienze riscontrate.

2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute (quali, a titolo esemplificativo, la accertata partecipazione, in qualsiasi forma, del Concessionario alla gestione delle depositerie o delle rivendite di veicoli e dei centri di rottamazione) è data facoltà all'Amministrazione delle finanze di revocare la concessione senza che il Concessionario possa rivendicare alcun indennizzo. La revoca comporta la perdita della cauzione prestata.

3. Nel caso di mancato rispetto da parte del Concessionario dei termini meglio specificati nell'articolo 2, l'Amministrazione finanziaria applicherà, previa contestazione dell'addebito, le seguenti penali:

- a) lire 100.000 (Euro 51,49) per ogni giorno di ritardo per gli adempimenti di cui al punto b);
- b) lire 100.000 (Euro 51,49) per ogni ora di mancata erogazione del servizio ovvero di mancato ripristino delle funzionalità o dei dati; nessuna penale si applica per le prime 24 ore dal momento della chiamata di cui al punto k);
- c) lire 200.000 (Euro 102,99) per ogni giorno di ritardo per gli adempimenti di cui ai punti e),g);
- d) lire 300.000 (Euro 154,48) per ogni giorno di ritardo per gli adempimenti di cui al punto c);
- e) lire 500.000 (Euro 257,46) per ogni giorno di ritardo per gli adempimenti di cui ai punti d),f).

articolo 14**(prestazioni di garanzia)**

1. Per assicurare la corretta esecuzione di quanto stabilito nella presente Convenzione, il Concessionario è tenuto a prestare cauzione mediante fidejussione bancaria od assicurativa, per l'importo dia favore del Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio.

La fidejussione è allegata al presente Atto. La cauzione sarà svincolata al termine della esecuzione della Convenzione, previa dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione.

Articolo 15

(controversie)

1. Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione della presente convenzione, suscettibili di costituire oggetto di giudizio arbitrale, sono decise da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti ed il terzo, in qualità di presidente, dalle parti d'accordo fra loro. In caso di mancato accordo tra le parti, il presidente sarà un magistrato amministrativo nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, su designazione del Consiglio di Presidenza.

2. La parte che intende promuovere giudizio arbitrale lo comunica, a mezzo raccomandata a.r., all'altra parte, rendendo noto il nominativo e le generalità dell'arbitro che essa nomina, ed invita la medesima a procedere alla designazione del proprio. Salva la declinatoria della competenza arbitrale, nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui al periodo precedente, la parte intimata comunica, a mezzo racc. a.r., all'altra parte il nominativo e le generalità del proprio arbitro.

3. Gli arbitri decidono secondo equità nel termine di centottanta giorni dall'ultima accettazione della nomina dei medesimi. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per non più di centottanta giorni.

4. L'arbitrato avrà sede in Roma.

Articolo 16

(durata della concessione)

1. La durata della concessione è fissata in SEI ANNI, decorrenti dalla data della sua approvazione.

2. L'Amministrazione finanziaria può prorogare la concessione per un periodo di tre anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, salvo disdetta da comunicare sei mesi prima della scadenza.

Articolo 17

(obblighi nei confronti dei dipendenti)

1. Il Concessionario si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti emanati in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, infortunistica e previdenza, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente Convenzione e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il Concessionario non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associato.

3. Il Concessionario, si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Il Concessionario si impegna a trasmettere all'Amministrazione, a richiesta della stessa:

- a) copia della denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- b) copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli eventualmente dovuti agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi applicabili.

5. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà la revoca della concessione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 18

(Disposizioni antimafia)

1. L'affidamento del servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare nei confronti del rappresentante legale e dei componenti l'organo di amministrazione del Concessionario, non devono sussistere provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia, la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla

predetta normativa, ne devono essere, altresì, pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne.

2. Il Concessionario comunicherà all'Amministrazione:

- a) l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula della presente Convenzione, o l'eventuale emanazione di provvedimenti, definitivi o provvisori, nei riguardi del Concessionario, ovvero del proprio legale rappresentante, nonché dei componenti dei propri organi di amministrazione;
- b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il due per cento;
- c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula della presente Convenzione.

3. La Concessione sarà revocata di diritto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti, ove, nel corso della sua esecuzione, fossero emanati i provvedimenti ovvero pronunciate sentenze di condanna di cui al precedente comma 1.

Articolo 19

(efficacia della convenzione)

1. La presente Convenzione è vincolante per il Concessionario dalla data della relativa sottoscrizione, mentre sarà vincolante per l'Amministrazione solo quando interverrà la registrazione, da parte degli Organi di controllo, del decreto di approvazione.

Articolo 20

(spese contrattuali)

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese della presente Convenzione, quelle di gara, di copia, di bollo e di registro, ed ogni altro onere fiscale.

2. Tali spese dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro il termine di giorni 5 dalla data di stipula della presente Convenzione.

Articolo 21

(elezione di domicilio)

1. A tutti gli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge il domicilio legale in.....
Il Concessionario dichiara il proprio domicilio fiscale in.....

Del presente atto da me redatto che consta di pagine e di righe, ho dato lettura alle parti contraenti convenute che dichiarano che l'atto stesso è conforme alla loro volontà, che lo approvano pienamente e pertanto con me lo sottoscrivono.

Roma,

Il Concessionario:

Il Rappresentante dell'Amministrazione:

L'Ufficiale Rogante:

A L L E G A T O A
(articolo 2 della Convenzione)

La procedura deve realizzare in generale:

- a) Funzionalità di interrogazioni analitiche e generiche tramite parametri di ricerca e corrispondente funzionalità di stampa.
- b) Statistiche relative a spese e ricavi, numero dei veicoli confiscati, alienati, rottamati o direttamente utilizzabili dall'amministrazione.
- c) Funzionalità di interrogazione e stampa relativamente ai depositari e con particolare riguardo allo stato dell'iter di gestione amministrativo-contabile per veicolo.

Si riportano i prospetti dei principali dati da acquisire suddivisi per tipologia di beni mobili.
I dati di tipo contabile saranno acquisiti anche in EURO.

TABELLA I

VEICOLI

1. targa;
2. telaio;
3. data prima immatricolazione;
4. comando operativo che ha effettuato il sequestro;
5. violazione articolo;
6. data del sequestro;
7. nome del proprietario – codice fiscale e/o partita i.v.a.;
8. nome della depositaria;
9. data della confisca;
10. valutazione;
11. data dell'alienazione;
12. ricavato dall'alienazione;
13. data della rottamazione;
14. ricavato dalla rottamazione;

15. numero dei giorni di custodia dalla confisca;
16. spesa complessiva sostenuta per la custodia dalla confisca all'alienazione – rottamazione;
17. data di trascrizione – radiazione al Pubblico registro Automobilistico;
18. data ed estremi del documento di avvenuta rottamazione;
19. nome della ditta che ha eseguito la rottamazione;
20. indicare se il veicolo ha valore artistico-storico-collezionistico;
21. indicare se il veicolo è stato dato in uso ad Amministrazione pubblica per fini di istituto;
22. provincia dove il veicolo trovasi custodito.

TABELLA 2

NAVI

1. compartimento;
2. matricola;
3. nome nave italiana;
4. nome nave straniera;
5. stazza netta;
6. caratteristica;
7. anno costruzione;
8. luogo costruzione;
9. materiale di costruzione;
10. portata nave;
11. potenza apparato motore e specie motore;
12. comando operativo che ha effettuato il sequestro;
13. violazione norma;
14. data del sequestro;
15. data della confisca;
16. data dell'alienazione;
17. ricavato dall'alienazione;
18. spese sostenute;
19. data della rottamazione;
20. data radiazione dal Pubblico Registro Navale;

21. data ed estremi del documento di avvenuta rottamazione;
22. nome della ditta che ha eseguito la rottamazione.

TABELLA 3
A E R E I

1. nazionalità e matricola;
2. costruttore;
3. tipo aeromobile;
4. numero di costruzione;
5. anno di costruzione;
6. lunghezza;
7. larghezza;
8. altezza;
9. numero – tipo motori;
10. numero eliche;
11. peso a vuoto base;
12. numero totale posti;
13. nome proprietario – codice fiscale e/o partita i.v.a.;
14. eventuale atto di pignoramento;
15. comando operativo che ha effettuato il sequestro;
16. violazione norma;
17. data del sequestro;
18. data della confisca;
19. data dell'alienazione;
20. ricavato dall'alienazione;
21. spese sostenute;
22. data della rottamazione;
23. ricavato dalla rottamazione;
24. data cancellazione dal Pubblico Registro Aeronautico Nazionale;
25. data ed estremi del documenti di avvenuta rottamazione;
26. nome della ditta che ha eseguito la rottamazione;

SCHEDA DESCRITTIVA

Si riporta il modello di scheda tecnico-descrittiva che compri l'effettivo stato d'uso del bene al momento della consegna in custodia,

1. targa;
2. tipo veicolo;
3. data denuncia furto;
4. data ritrovamento;
5. data entrata parcheggio;
6. motivo del deposito;
7. numero verbale;
8. carrozzeria anteriore;
9. carrozzeria posteriore;
10. carrozzeria superiore;
11. carrozzeria laterale destra;
12. carrozzeria laterale sinistra;
13. motore;
14. pneumatici;
15. ruota di scorta;
16. faro anteriore destro;
17. faro anteriore sinistro;
18. faro posteriore destro;
19. faro posteriore sinistro;
20. batteria;
21. selleria;
22. libretto di circolazione;
23. n5 immagini fotografiche del veicolo in formato digitale.

SPECIFICHE TECNICHE

Il sistema dovrà essere strutturato secondo le seguenti modalità:

1. Il concessionario dovrà mettere a disposizione dell'amministrazione su di un proprio sito WEB ed utilizzando quindi gli standard internet, tutti i dati relativi ai beni confiscati.
2. Il sito dovrà essere gestito con un sistema di controllo degli accessi che permetterà a ciascun ufficio provinciale la visibilità dei dati di propria competenza.
3. Ciascuna direzione compartimentale dovrà avere visibilità su tutti i dati relativi agli uffici da essa dipendenti.
4. La direzione centrale del demanio dovrà avere a disposizione tutti i dati nel loro complesso.
5. Il traffico utente dovrà essere protetto con meccanismi standard nel rispetto delle regole AIPA, in modo da garantire la riservatezza delle informazioni nel passaggio sulla rete.

CARATTERI DEL WEB-SERVER

1. Il servizio sviluppato in modalità WEB non dovrà richiedere alcun tipo di software specifico da sviluppare per le postazioni client.
2. Lo sviluppo delle pagine sul server WEB dovrà avvenire utilizzando esclusivamente "TAG" di tipo generalizzato in modo da non essere vincolati ad alcun tipo specifico di browser.
3. Per l'interazione con la base dati si devono utilizzare metodi standard di accesso (es.SQL), ed eventualmente software specifico integrato tramite "API", "CGI" od altro, è da escludere qualsiasi SW che sia vincolante all'utilizzo di un solo specifico prodotto per la realizzazione del server WEB.
4. Il formato utilizzato per la memorizzazione dei dati deve essere tra quelli standard di mercato (TIF, JPG etc.).

99A3500